

(N. 52)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori BOSI, GRIECO, SPEZZANO, FANTUZZI, RISTORI, FABBRI, LANZETTA MILILLO, BERLINGUER, MANCINI, CONTI e ROCCO.

*Annunciata nella seduta del 3 agosto 1948*

Delega al Presidente della Repubblica a concedere amnistia o indulto per i reati commessi in relazione a controversie individuali o collettive nei contratti di mezzadria, colonia parziaria e affitti di fondi rustici.

ONOREVOLI SENATORI. — Le controversie collettive o personali e le agitazioni nel campo dell'agricoltura per l'esecuzione dei contratti di mezzadria, propria od impropria, di colonia parziaria e di affitto per l'impiego della mano d'opera bracciantile disoccupata, per l'occupazione delle terre incolte o malcoltivate e di quelle demaniali, hanno spesso portato a numerose denunce di contadini all'autorità giudiziaria. Da ciò sono derivati molti processi, definiti con condanna alcuni, altri ancora pendenti.

Il che non contribuisce certamente a quella pacificazione nelle campagne, della quale tanto si parla e che è davvero indispensabile.

Come è noto, il 9 luglio, l'altro ramo del Parlamento e il 22 dello stesso mese, la Commissione del Senato per l'Agricoltura in sede deliberante hanno approvato la legge per la proroga dei contratti di mezzadria, colonia par-

ziaria e compartecipazione, nonché per la proroga della tregua mezzadrile presentata dal Ministro dell'Agricoltura di concerto con quelli della Giustizia e del Tesoro. In tali occasioni è stato espresso il voto che venga emanato un atto di clemenza a favore dei condannati e degli imputati per fatti commessi in occasione delle agitazioni agrarie e la richiesta è stata motivata con la considerazione che il fine attribuito dal Governo al suddetto disegno di legge è anche quello di portare un contributo alla pacificazione sociale nel settore dell'agricoltura.

Il suddetto voto è più che giusto e l'atto di clemenza è del tutto doveroso, anche perchè i motivi che hanno portato alle denunce e talvolta alle condanne sono stati per lo più invocati dall'applicazione di quei principi che sono stati poi accolti dalla legge come sopra approvata.

Un analogo atto di clemenza venne concesso dal Capo provvisorio dello Stato il 25 luglio 1947, n. 413, a seguito degli accordi raggiunti tra le parti in materia di mezzadria e dell'intervento del Governo con il decreto legislativo del 27 maggio 1947, n. 495. Ora come allora, appare necessario un atto di clemenza il quale,

mettendo in oblio i fatti colpiti dalla legge penale, ridoni la calma e la tranquillità nelle campagne ed assicuri la concorde cooperazione di tutte le forze agricole.

A tale scopo si ispira il seguente disegno di legge che, oltre all'amnistia, considera l'indulto per i casi più gravi.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati commessi in relazione a controversie individuali o collettive per la definizione di qualsiasi rapporto inerente a contratti di mezzadria propria ed impropria, colonia parziaria, affitti di fondi rustici, e per l'esecuzione dei rapporti stessi, nonché per la occupazione delle terre incolte o malcoltivate, di quelle demaniali e per l'impiego della mano d'opera bracciantile disoccupata, qualora per i detti reati sia prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva non superiore nel minimo a cinque anni.

## Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere indulto per i reati di cui al precedente articolo 1° per i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel minimo a cinque anni.

La misura dell'indulto di cui al precedente comma è la seguente:

a) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione per anni 24;

b) le altre pene sono ridotte di un terzo, ma la riduzione non può essere mai inferiore a cinque anni;

c) le pene pecuniarie eventualmente congiunte con quella detentiva sono interamente condonate.

## Art. 3.

L'amnistia e l'indulto di cui ai precedenti articoli sono estesi anche ai reati connessi ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del C. C. P.

## Art. 4.

I benefici di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai casi di recidiva preveduti nei capoversi dell'art. 99 del C. P.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.